COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO con i poteri

del Consiglio Comunale

Deliberazione N. 11 del 17/06/2014

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento per la concessione dei locali comunali ad uso temporaneo.

L'anno duemilaquattrodici, il giorno diciassette del mese di giugno, alle ore 13.50 nell' aula delle adunanze, sita a Gioia Tauro in Via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, il Commissario Prefettizio Pref. Raffaele Ruberto, nominato con Decreto del Prefetto di Reggio Calabria n. 37872/Area II del 07/05/2014, con l' assistenza del Segretario Generale Dr. Giuseppe Corrado ha adottato la seguente deliberazione, su proposta del Responsabile del II° Settore che ha curato l'istruttoria della pratica

Pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000

Sulla regolarità tecnica: Favorevole

Lì 17/06/2014

Il Responsabile del I° Settore
Antonio Pisano

Sulla regolarità contabile: ========

Lì ==========

Il Responsabile del Settore Finanziario
==========

ATTESTAZIONE resa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 267/2000:
Si attesta la registrazione dell'impegno di spesa prevista nel presente atto e la consequenziale copertura finanziaria.

Lì ==========

Il Responsabile del Settore Finanziario
==========

Il Responsabile del I° Settore sottopone al Commissario Prefettizio la seguente

PROPOSTA

Oggetto: Approvazione nuovo regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali di proprietà comunali.

Vista e richiamata la deliberazione del C.C. n. 52 del 03/10/2005, esecutiva, con cui è stato approvato il regolamento per la concessione temporanea di strutture ed immobili comunali;

Considerato che è emersa l'esigenza di rivedere le suddette norme regolamentari della concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale, al fine di adeguarle rispetto alla normativa attuale ed all'attuale situazione dei locali disponibili;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di procedere all'approvazione di un nuovo regolamento per la concessione in uso temporaneo dei suddetti locali;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare il nuovo Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà del Comune di Gioia Tauro, nel testo formato da n. 17 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito nella Segreteria Generale , come stabilito dall' art. 16, comma 2 e 3 del vigente Statuto Comunale;
3. Di dare atto altresì che l'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione del previgente regolamento per la concessione temporanea di strutture ed immobili comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 03/10/2005;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.ls n. 267/2000.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la sopracitata proposta di delibera;

Ritenuto di poterla approvare riconoscendone il contenuto;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, D.lgs n. 267/2000, allegati

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo Regolamento per la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà del Comune di Gioia Tauro, nel testo formato da n. 17 articoli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito nella Segreteria Generale , come stabilito dall' art. 16, comma 2 e 3 del vigente Statuto Comunale;
3. Di dare atto altresì che l'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione del previgente regolamento per la concessione temporanea di strutture ed immobili comunali, approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 03/10/2005;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.ls n. 267/2000.

COMUNE DI GIOIA TAURO

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI AD USO TEMPORANEO

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n 11 del 17giugno 2014
Con i poteri del Consiglio Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Corrado

Il Commissario Prefettizio
Pref. Raffaele Ruberto

COMUNE DI GIOIA TAURO
(Provincia di Reggio Calabria)

INDICE:

- **ARTICOLO 1 : Disciplinare regolamentare**
- **ARTICOLO 2 : Tipi di concessione**
- **ARTICOLO 3 : Criteri generali di concessione**
- **ARTICOLO 4 : Concessioni gratuite**
- **ARTICOLO 5 : Concessioni locali in campagna elettorale**
- **ARTICOLO 6 : Rinuncia della concessione**
- **ARTICOLO 7 : Rimborsi per concessioni onerose**
- **ARTICOLO 8 : Spese a carico del concessionario**
- **ARTICOLO 9: Istanza per la concessione del locali**
- **ARTICOLO 10: Ordine di priorità di concessione in uso i locali**
- **ARTICOLO 11: Rigetto, revoca o sospensione della concessione**
- **ARTICOLO 12: Verbale di consegna locali**
- **ARTICOLO 13: Garanzie**
- **ARTICOLO 14: Responsabilità**
- **ARTICOLO 15: Misure di Pubblica Sicurezza**
- **ARTICOLO 16: Entrata in vigore**
- **ARTICOLO 17: Norma di rinvio**

Articolo 1
Disciplinare regolamentare

1. Il presente Regolamento disciplina la concessione in uso dei locali di proprietà comunale con l'indicazione della loro destinazione prevalente.

2. L'utilizzo dei locali da parte di gruppi, enti, associazioni che non perseguano fini di lucro è concesso al fine di agevolare la partecipazione dei cittadini alla vita della Comunità e di favorire 1' attività degli Enti, delle libere forme associative e delle associazioni di volontariato operanti nel territorio.

3. Le concessioni possono essere disposte esclusivamente per 1' attività compatibile con la destinazione e l'uso dell'immobile o dello specifico locale.

Articolo 2
Tipi di concessione

1. Le concessioni in uso dei locali di cui al presente Regolamento possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso e si suddividono in due tipologie:

   • di breve periodo;
   • ricorrenti;

2. Sono concessioni di breve periodo quelle che non superano la durata di tre giorni consecutivi.

3. Le concessioni di breve periodo possono essere rilasciate per lo svolgimento di riunioni, assemblee, seminari, manifestazioni culturali, ricreative o di tempo libero.

4. Sono ricorrenti le concessioni che consentano di utilizzare i locali per più di una volta in giorni o momenti stabiliti, anche non consecutivi e per un periodo determinato non superiore a tre mesi.

5. Le concessione possono essere rilasciate per finalità aggregative, sportive,culturali, ricreative , sociali, assistenziali o di servizio.

6. Non è, altresì , consentita la concessione a tempo indeterminato

Articolo 3
Criteri generali di concessione

1. Le concessioni sono rilasciate con provvedimento del Responsabile del Settore competente;

2. I locali non possono essere concessi per attività di natura commerciale o privata;

3. Ogni concessione, disposta ai sensi del presente Regolamento, esclude la possibilità di fissare la sede dell'Associazione presso i locali concessi in uso e di depositarvi materiali o suppellettili e non può essere rilasciata con frequenze tali da ridurre la possibilità degli spazi da parte di altra entità di aggregazione sociale.

Articolo 4
Concessioni gratuite

1. Le concessioni dei locali sono gratuite quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) si tratti di gruppi, enti, associazioni di volontariato, onlus ed altre forme associative e che svolgono attività di attività di interesse pubblico generale, aperta alla libera partecipazione dei cittadini;
b) non siano necessari turni di personale comunale in esercizio straordinario per consentire le riunioni o le attività previste;
c) la pulizia del locale concesso venga assicurata dal concessionario;
d) tutte le eventuali spese siano a totale carico del richiedente;
e) l'Amministrazione Comunale concede al richiedente il patrocinio (vedi apposito regolamento);

Articolo. 5
Concessioni locali in campagna elettorale

1. Durante la campagna elettorale la concessione dei locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed è gratuita.

Articolo 6
Rinuncia della concessione

1. Il concessionario può rinunciare all'utilizzo dei locali concessi ed in tal caso ha diritto al rimborso del canone pagato relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purchè questa sia presentata prima della cessazione e sussista la documentazione che l'occupazione non è più in essere.

Articolo 7
Rimborsi per concessioni onerose

1. Per ogni giorno di utilizzo dei locali ovvero per frazione di giornata il rimborso è fissato in € 100,00 (cento/00)
2. Nel predetto rimborso sono comprese le spese per l'utenza idrica ed elettrica.
3. Il versamento del suddetto onere deve essere effettuato dal richiedente entro tre giorni dall'inizio di utilizzo dei locali, secondo le modalità d'uso, e provato con l'esibizione al competente ufficio della ricevuta del versamento.

Articolo 8
Spese a carico del concessionario

1. Sono a carico del concessionario le eventuali seguenti spese:

a) di allestimento;
b) per lavori di facchinaggio;
c) per noleggio di arredi e dell'impianto di amplificazione (qualora non siano già inclusi nella dotazione dei locali);
d) per eventuale pratiche SIAE per musiche trasmesse/eseguite durante le manifestazioni o attività culturali;
e) di guardiania e/o di conservazione dei beni eventualmente depositati nei locali.

e) di guardiania e/o di conservazione dei beni eventualmente depositati nei locali.

ART. 9
Istanza per la concessione del locali

1. La concessione per l'utilizzo dei locali è subordinata alla presentazione di idonea richiesta, reperibile presso l'Ufficio di Segreteria Generale e sul sito www.comune.gioiatauro.rc.it, che dovrà contenere:

a) le generalità e codice fiscale del richiedente che in caso di Enti o Associazioni dovrà essere il Presidente o il Legale rappresentante;
b) la denominazione sociale, sede legale, codice fiscale del soggetto richiedente;
c) il tipo di iniziativa o manifestazione che si intende svolgere e le finalità della stessa;
d) l'indicazione dei locali per i quali si intende chiedere la concessione;
e) la durata, dell'iniziativa o della manifestazione con l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine di utilizzo giornaliero;
f) dichiarazione di accettazione incondizionata di tutte le norme nel presente Regolamento;
g) dichiarazione a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni causati a persone, a cose in conseguenza dell'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, provvedendo, se del caso a dotarsi di idonea copertura assicurativa;
h) dichiarazione di responsabilità per sottrazioni, danni, deterioramento dei locali e delle attrezzature messe a disposizione;
i) impegno a riconsegnare il locale e le attrezzature nello stato medesimo nel quale sono stati ricevuti;
j) di risarcire, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, documentata da idonea relazione tecnica, i danni prodotti agli immobili e strutture comunali, ai loro arredi fissi e mobili, ed alle relative pertinenze;
k) assunzione di responsabilità per il corretto svolgimento dell'iniziativa per la quale é stato concesso il locale.

2. Unitamente all' istanza le Associazioni dovranno allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, debitamente registrati, qualora non in possesso della Pubblica Amministrazione.
3. Le istanze dovranno essere inoltrate al Comune almeno sette giorni prima del previsto utilizzo per consentire all' ufficio competente all'istruttoria necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti indicati dal presente Regolamento.

ART. 10
Ordine di priorità di concessione in uso dei locali

1. Nel caso di sovrapposizione per gli stessi locali di istanze di concessione, beneficerà della concessione chi avrà presentato per primo l'istanza. Farà fede la data ed il numero di protocollo.
2. Qualora non vi é la disponibilità del locale richiesto, verrà data apposita comunicazione al richiedente ed eventualmente indicando, in alternativa, altro locale

ART. 11
Rigetto, revoca o sospensione della concessione

1. E' facoltà del competente ufficio rigettare, revocare o sospendere l'utilizzo dei locali, anche se già autorizzato, nel caso:

a) la richiesta presentata non contenga uno dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
b) per particolari ragioni di pubblico interesse lo richiedano, secondo valutazioni dell'Amministrazione;
c) i locali vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
d) il beneficiario non provveda al pagamento nei termini previsti.

2. Il provvedimento di rigetto, revoca o sospensione dovrà essere comunicato al beneficiario con anticipo di almeno un giorno rispetto alla data di utilizzo.
3. La concessione dei locali può essere sospesa o revocata in presenza di situazioni imprevedibili e urgenti attinenti i compiti istituzionali dell'Ente.

ART. 12
Verbale di consegna locali

1. I locali oggetto di concessione verranno assegnati al concessionario, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
2. La firma del verbale di consegna senza rilievi da parte del concessionario comporterà implicito riconoscimento della perfetta funzionalità dei locali e dei beni stessi, pertanto saranno irrilevanti eventuali contestazioni successive.
3. Scaduta la concessione i locali assegnati dovranno essere restituiti liberi in conformità con lo stato di fatto descritto nel verbale di consegna, previa verifica dell'Amministrazione della buona conservazione dei locali e arredi, concessi in uso.
4. In caso di accertata irregolarità dell'uso dei locali o degli arredi, l'Amministrazione provvederà a stendere verbale di contestazione di addebito e a notificarlo agli interessati, con adozione di tutti gli atti necessari al risarcimento dei danni.

ART.13
Garanzie

1. L'uso dei locali, sia a titolo gratuito che oneroso, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici, nel caso di danni accidentali ai beni pubblici, essi dovranno essere immediatamente rifusi e non comporteranno l'applicazione di alcuna sanzione.
2. Il concessionario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'iniziativa di cui è promotore,in particolare dovrà garantire:

a) che nei locali avuti in concessione si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopi di lucro(se concessi a titolo gratuito) e nel rispetto di quanto disposto dalle norme di Legge;
b) di garantire la buona conservazione dei locali e degli arredi riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui si sono avuti;
c) di non arrecare in alcun modo molestia alle attività del Comune o ad altre attività ivi ospitate;
d) di permettere a chiunque sia interessato l'accesso al locale durante il periodo di utilizzo richiesto;
e) di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
f) di non apporre all'interno alcun avviso cartello, manifesto od altro materiale pubblicitario senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
g) di assicurarsi che non accedano nei locali più persone di quelle previste nella concessione;
h) di custodire sotto la propria responsabilità il locale e gli arredi avuti in uso;

i) di curare la pulizia. e la sorveglianza dei locali;
j) che nei locali si svolgano esclusivamente le attività per cui non è richiesta la verifica tecnica preventiva della Commissione Provinciale Vigilanza (come previsto dall'art. 80 T.U.L.P.S., dai regolamenti di cui all'art. 84 T.U.L.P.S.).

3. Non potrà essere consentito ad altri il godimento di locali avuti in concessione senza il consenso del Comune.
4. In caso di sottrazione di beni mobili il concessionario sarà tenuto a risarcire l'Ente corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione e subentrando cosi nelle ragioni del Comune contro i sottrattori, presentando altresì immediata denuncia, alle competenti autorità e rilasciando copia della stessa all'Ente. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc., comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, si applicheranno le norme previste dal successivo articolo, fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni. Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui é stata consegnata e senza colpa del concessionario, questi non risponderà del deterioramento.

ART. 14
Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza del richiedente e degli altri utilizzatori.
2. Il richiedente è responsabile, a livello patrimoniale e civile, nei confronti di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo dei locali durante il periodo di concessione loro assegnato, nonché dei danni cagionati alla struttura,secondo il disposto dell'art. 2043 del C.C., e a terzi ad opera di chiunque sia presenti nei locali durante il periodo assegnato.
3. Nessun onere, rimborso di spese sostenute o richiesta danni da parte del richiedente potrà essere presentato al Comune per quanto sopra esposto e comunque per la revoca dei locali per causa di forza maggiore.
4. Il Comune non risponderà delle cose eventualmente lasciate nelle sale nè degli oggetti o delle opere esposte in occasione di mostre o esposizioni.

ART. 15
Misure di Pubblica Sicurezza

1. Il concessionario, in caso di manifestazione pubblica, **osserverà** le norme in materia di comunicazione preventiva alle Forze di Pubblica Sicurezza.
2. Il concessionario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa.

ART. 16
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito nella Segreteria Generale , come stabilito dall' art. 16, comma 2 e 3 del vigente Statuto Comunale;

ART. 17
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla disciplina vigente in materia.

Il sopra esteso verbale di deliberazione Commissario Prefettizio n. 11 del 17/06/2014 viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREF. RAFFAELE RUBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DR. GIUSEPPE CORRADO

Ai sensi dell'Art. 124 T.U.O.E.L. n. 267 della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio giorno..... 20 GIU. 2014 .....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
VINCENZO PALUMBO

20 GIU. 2014

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
ANTONIO PISANO

LÌ, ...

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell' art.124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal.....al.....
-
- E' divenuta esecutiva in data ..... perché trascorsi i dieci giorni della pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

- E' divenuta esecutiva in data ....., perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

LÌ, ...

Il presente atto è copia conforme all'originale documento esistente agli atti dell'Ufficio Segreteria del Comune e si rilascia in carta libera / in carta resa legale per gli usi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

LÌ, ...